



Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2016

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016²,
decreta:

Art. 1 Principio

Sono approvati gli investimenti immobiliari secondo il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016 concernente il limite di spesa dell'esercito 2017–2020, il programma d'armamento 2016 e il programma degli immobili del DDPS 2016.

Art. 2 Credito globale sottoposto al freno alle spese

Per i progetti elencati in allegato è stanziato un credito globale di 572 milioni di franchi.

Art. 3 Trasferimenti all'interno del credito globale

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito globale.

² Mediante i suddetti trasferimenti i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati complessivamente ciascuno del 5 per cento al massimo.

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² FF 2016 1285

Allegato
(art. 2)

Elenco dei crediti d'impegno

Crediti d'impegno, in mio. fr.

Crediti d'impegno specificati singolarmente	322
– Frauenfeld, nuova costruzione centro di calcolo «Campus»	150
– Frauenfeld, risanamento totale e nuove costruzioni piazza d'armi, 1 ^a tappa	121
– Steffisburg, centro logistico dell'esercito, nuova costruzione base per container	21
– Jassbach, ampliamento piazza d'armi	17
– Ticino, dislocazione impianto di trasmissione	13
Credito quadro	250
Credito globale Programma degli immobili del DDPS 2016	572